

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO SULLA MOBILITÀ

ANNI SCOLASTICI

2025/26-2026/27-2027/28

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL PERSONALE DOCENTE

Scheda con commento a cura della UIL Scuola RUA

Dal 29 gennaio è in vigore la nuova ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale (C.C.N.I.) relativa alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, compresi i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.

Di seguito indichiamo le **principali novità per il personale docente** rispetto a quanto contenuto nel C.C.N.I. precedente. Tutto ciò che non viene riportato nella presenta scheda è rimasto pressoché immutato rispetto al precedente C.C.N.I..

VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concerne la mobilità del **personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda** per gli anni scolastici **relativi al triennio 2025/26-2026/27-2027/28**.

NUOVI TERMINI DA ADOTTARE IN MATERIA DI DISABILITÀ

Si prende atto delle modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 introdotte dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che entreranno in vigore dal 1.1.2025 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al medesimo decreto legislativo e dal 1.1.2026 sul restante territorio nazionale.

Pertanto, le parole di seguito elencate, ovunque ricorrano nel testo del C.C.N.I., dovranno intendersi riferite ai nuovi termini indicati nella predetta norma, con particolare riguardo alle certificazioni mediche rilasciate a partire dal 1.1.2025 nei territori interessati dalla sperimentazione e dal 1.1.2026 su tutto il restante territorio nazionale:

- a) il sostantivo «**disabile**» deve intendersi riferito al termine «**persona con disabilità**»;
- b) l'aggettivo «**disabile**» associato a «**familiare**», «**soggetto**», «**figlio**», «**genitore**», «**alunno**» deve intendersi riferito al termine: «**con disabilità**».
- c) le parole «**con connotazione di gravità**», «**in situazione di gravità**», «**con disabilità grave**», ove siano relative alle persone indicate alle lettere a) e b), devono intendersi riferite al termine «**con necessità di sostegno elevato o molto elevato**».
- d) le parole «**disabile grave**» e «**disabile in situazione di gravità**» devono intendersi riferite al termine «**persona con necessità di sostegno intensivo**».

PRINCIPALI NOVITÀ PER IL PERSONALE DOCENTE

ASSEGNAZIONE SEDE DI TITOLARITÀ - CONCORSO PNRR - PER CHI NON HA STIPULATO IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 2 COMMA 5)

Il **comma 5 dell'art. 2** del nuovo C.C.N.I. specifica che i docenti non abilitati, vincitori della procedura concorsuale di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023, **individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all'anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato**, ottengono la sede di titolarità **all'esito delle operazioni di mobilità**.

Si tratta dei docenti del concorso PNRR che sono stati nominati dopo il 31/8 e che hanno avuto una nomina giuridica non avendo stipulato un contratto a tempo determinato. Dopo gli esiti della mobilità verrà loro assegnata una scuola nella provincia di nomina e stipuleranno un contratto a tempo determinato durante il quale dovranno conseguire l'abilitazione.

VINCOLI E DEROGHE (ART. 2 COMMI 2-6)

I **commi dal 2 al 6 dell'art. 2** del nuovo C.C.N.I. tratta i **vincoli di legge sulla mobilità, confermati dal C.C.N.L. 2019/21**, che non permettono al docente di richiedere trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo per **tre anni scolastici**.

I vincoli **sono sostanzialmente due**:

- 1) il primo, **relativo a tutti i docenti di ruolo**, è determinato dalla scelta che lo stesso docente fa rispetto alle sedi da indicare nella domanda online di trasferimento e/o di passaggio di cattedra e/o di ruolo, per cui è strettamente legato alla domanda di mobilità;
- 2) il secondo, invece, riguarda **tutti i docenti neoassunti a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall'a.s. 2023/24**. In quest'ultimo caso, quindi, il vincolo è determinato dall'anno di assunzione.

Analizziamo i due vincoli.

1. Vincolo triennale – scelta puntuale della singola scuola – rivolto a tutti i docenti che ottengono mobilità (art. 2 comma 2)

Il **comma 2 dell'art. 2** prevede che il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di:

- **domanda volontaria di trasferimento** - compresi i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa - (*nella stessa scuola, stesso comune o nella stessa provincia di titolarità o in altra provincia*);
- **domanda volontaria di passaggio di cattedra e/o ruolo** (*nella stessa scuola, stesso comune o nella stessa provincia di titolarità o in altra provincia*),

avendo espresso una richiesta puntuale di scuola (es. IC Manzoni), non potrà presentare domanda di mobilità **per il triennio successivo**.

Tale vincolo, già presente nel precedente C.C.N.I., nel nuovo C.C.N.I. è stato in parte modificato.

È stata eliminata la parte relativa al vincolo quando si esprimono anche i codici sintetici - comune e distretto - relativi alla mobilità nella stessa scuola o nel comune di titolarità nei casi, per esempio, di trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa - II fase - o nei passaggi di cattedra o ruolo – III fase.

Il vincolo, quindi, si applica esclusivamente nel momento in cui il docente ottiene una scuola indicata puntualmente all'interno della domanda di mobilità. Ciò avviene:

- ***qualunque sia stato il movimento richiesto dal docente (trasferimento o passaggio);***
- ***qualunque sia la sede ottenuta (se all'interno o fuori dal comune di titolarità oppure in altro comune o in altra provincia).***

Per cui, per evitare il vincolo, sia nel trasferimento fra comuni diversi o in altra provincia oppure nei passaggi di cattedra e di ruolo o ancora nei trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa (in questi due ultimi casi anche se si vuole ottenere la stessa scuola di titolarità o un'altra scuola nel comune di attuale titolarità), bisogna utilizzare i codici sintetici comune-distretto-provincia.

2. Docenti assunti a decorrere dall'a.s. 2023/24 (art. 2 commi 3 e 4)

I **commi 3 e 4 dell'art. 2** sono stati riscritti rispetto al precedente C.C.N.I.

I docenti della scuola **dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado**

a decorrere dall'a.s. 2023/24:

- destinatari di nomina a tempo **indeterminato su ogni tipologia di posto;**
- destinatari di nomina a tempo **determinato finalizzata al ruolo su posto comune** (es. docenti vincitori dei concorsi PNRR privi di abilitazione);
- docenti destinatari di nomina a tempo **determinato finalizzata al ruolo su posto di sostegno** (GPS di I fascia sostegno)

permangono presso l'istituzione scolastica **ove hanno svolto il periodo di prova**, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, **per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.**

N.B. Per i docenti destinatari di **nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune** (es. *docenti vincitori dei concorsi PNRR privi di abilitazione*) **si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione.**

Ai fini del **calcolo del triennio sono validi:**

- gli anni di servizio eventualmente svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- gli anni di supplenza a tempo determinato conferita ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 2019/21 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Il comma riporta tutti i vincoli di legge (come confermati dal C.C.N.L. 2019/21) con riferimento sia agli assunti direttamente a tempo indeterminato che agli assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (es. GPS sostegno I fascia oppure docenti del concorso PNRR che dovranno abilitarsi).

Specifica poi quali sono gli anni da considerare validi ai fini del computo del triennio.

Deroghe ai vincoli (art. 2 comma 6)

Il **comma 6** dell'**art. 2** prevede che a tutti i docenti vincolati (a qualunque titolo) è **comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:**

- a) **genitori di figlio minore di anni sedici**, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori **adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;**
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli **articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104** (disabilità personale e assistenza al familiare disabile)¹;

¹ **Art. 21:** La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Comma 3: Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

Comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Comma 6: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

- c) coloro che fruiscono del **congedo biennale per assistenza al familiare disabile** secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
- d) il **coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile** di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118²;
- e) figli di **genitore ultrasessantacinquenne**, ossia che **compia i 65 anni** tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

Nota bene: è altresì garantita la mobilità:

- **a tutti i docenti** che risultano in soprannumero o in esubero;
- **esclusivamente per i docenti che rientrano nel vincolo triennale per scelta puntuale di scuola (art. 2 comma 2):** se beneficiari **delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII** nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

OBBLIGHI DA RISPETTARE PER FRUIRE DELLA DEROGA

A) Dichiarazioni da allegare contestualmente alla domanda di mobilità

Le categorie di docenti beneficiarie delle deroghe devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (**a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità**), secondo le indicazioni riportate nell' O.M. che regola la mobilità.

B) Prima preferenza da esprimere nel modulo domanda

- ✓ **Deroga per assistenza ai familiari, ricongiungimento al figlio fino ai 16 anni e al genitore ultrasessantacinquenne.**

I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione **che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto subcomunale**

² Si considerano **mutilati ed invalidi civili** i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in essi).

Il **comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne** può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, **vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi**. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.

L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, **è sempre obbligatoria**.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento **preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente**.

✓ **Deroga per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 (disabilità personale)**

In questo caso **è obbligatorio** esprimere come **prima preferenza il proprio comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, di residenza** (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in esso).

ATTENZIONE: È utile precisare che i docenti assunti a **tempo determinato con contratto finalizzato al ruolo** (es. GPS I fascia sostegno) **non possono, in ogni caso, presentare domanda di mobilità nell'anno di incarico a tempo determinato**. La mobilità, infatti, anche per chi dovesse rientrare nelle deroghe, spetta **solo ed esclusivamente** al **personale con contratto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica)**.

Il comma riporta le categorie dei docenti i quali, nonostante siano sottoposti a qualunque titolo al vincolo triennale, possono comunque inoltrare domanda di mobilità.

Rispetto alle deroghe introdotte lo scorso anno c'è:

- <i>l'elevazione dell'età dei figli da 12 a 16 anni: in questo caso è utile sottolineare che nel C.C.N.I. viene richiamato l'art. 34 c. 8 del C.C.N.L. 2019/21 che in realtà dispone la deroga fino ai 12 anni e non fino ai 16.</i> - <i>il ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne senza la necessità che abbia l'invalidità o comunque una patologia.</i>
<i>Ma la vera novità, <u>che lo scorso anno non c'era</u>, è che:</i>
- <i>il diritto alla deroga è vincolato all'espressione della <u>prima preferenza da indicare nel modulo domanda</u>, che necessariamente deve essere ricondotta al familiare da assistere o a cui ci si ricongiunge o alla propria residenza (come se la deroga fosse una precedenza che in realtà, però, non è).</i>
<i>E qui c'è sicuramente da segnalare qualche incongruenza che si ripercuoterà sui docenti e su chi dovrà valutare le domande.</i>
<i>Intanto, con riferimento all'assistenza al familiare e al ricongiungimento al figlio o al genitore e all'espressione della prima preferenza, nel comma 6 si fa prima riferimento al "domicilio" del familiare come codice comune da esprimere, mentre successivamente si fa riferimento alla "residenza" dello stesso.</i>
<i>Poi, come prima preferenza, il codice comune o sub comunale è sempre obbligatorio esprimerlo, per cui in questi casi è come se il trasferimento fosse paragonato all'assegnazione provvisoria, con l'obbligo, però, di esprimere l'intero comune di ricongiungimento del familiare anche se non si vorranno esprimere altre sedi di altri comuni.</i>
<i>Se, quindi, sono un docente di Roma o Milano, solo per poter inoltrare domanda devo necessariamente esprimere come preferenza l'intero <u>codice comunale o sub comunale dove risiede il familiare</u> anche se non voglio esprimere altri comuni al di fuori di esso.</i>
<i>Ciò vale anche quando si tratta di docenti in possesso dell'art. 21 o 33 comma 6 della legge 104/92 (disabilità personale), che in questo caso dovranno comunque esprimere come preferenza <u>l'intero comune o sub comunale di residenza</u> come riportato nel comma 7.</i>
<i>E in quest'ultimo caso è da segnalare un'altra incongruenza se consideriamo quanto è previsto per gli stessi docenti nella sezione "precedenze" dello stesso C.C.N.I.</i>
<i>I docenti beneficiari dell'art. 21 o dell'art 33 comma 6 della legge 104/92, infatti, se intendono fruire della precedenza prevista dall'art. 13 comma 1 punto III, rispettivamente punti 1 e 3, potrebbero esprimere come prime preferenze anche solo le singole scuole del proprio comune di residenza <u>senza necessariamente indicare l'intero comune di residenza a "chiusura" delle preferenze di scuola</u>. Questo obbligo, come è appunto indicato nell'art. 13, è riferito ai <u>soli casi in cui si intendano esprimere anche scuole o codici sintetici di altri comuni rispetto a quello di residenza</u>.</i>
<i>Ora, se immaginiamo un docente neoassunto in ruolo che rientra nelle deroghe previste perché in possesso dell'art. 21, si troverà a leggere l'art. 2 comma 7</i>

(deroghe ai vincoli) in cui è indicato l'obbligo dell'indicazione dell'intero comune di residenza se si vuole appunto fruire della deroga, mentre nell'art. 13, con riferimento alla precedenza di cui potrebbe contestualmente fruire, leggerà che questo obbligo sussiste solo se intenderà esprimere scuole di altri comuni diverso da quello di residenza.

Inoltre, per molti docenti resta il paradosso che sarà possibile rientrare in una delle precedenze di cui all'art. 13 del C.C.N.I. ma non in una delle deroghe previste al vincolo triennale e quindi saranno impossibilitati a presentare domanda pur avendo una precedenza garantita dal Contratto.

Ad esempio, la docente neoassunta in ruolo l'1/9/24 coniuge di militare trasferito d'autorità, che in una situazione "normale" potrebbe fruire della precedenza prevista dall'art. 13 c. 1 punto VI, garantita inoltre da una norma di legge, se non rientrerà in nessuna delle deroghe previste non potrà inoltrare domanda di mobilità.

Ancora più paradossale sarà, invece, se la docente rientrerà in una delle deroghe previste, per esempio per ricongiungimento al figlio sedicenne oppure al genitore ultrasessantiquenne, ma il comune del figlio o del genitore e quello del coniuge militare trasferito d'autorità non coincideranno, per cui dovrà necessariamente indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento del figlio o del genitore per poter inoltrare domanda di mobilità, ma dovrà rinunciare alla precedenza per ricongiungersi al marito trasferito d'autorità!

DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ART. 3 COMMA 3)

In presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, la lavoratrice può presentare, in qualunque momento, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o distretto sub comunale nel caso di comuni con più distretti, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa.

La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, comprovante l'inserimento nei percorsi di protezione, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

Il comma attua quanto previsto dal C.C.N.L. 2019/21.

PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO (ART. 4 E NOTA 2)

Le novità dell'art. 4 riguardano i passaggi di ruolo dei docenti di sostegno e per le classi di concorso accorpate.

- **Docenti di sostegno:** Le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicano anche ai docenti in possesso di **specializzazione sul sostegno per altro grado di istruzione anche se privi di abilitazione all'insegnamento sul grado richiesto**.

Resta confermato che la mobilità professionale è subordinata al superamento del periodo di formazione e prova.

- **Classi di concorso accorpate:** Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR n. 19/2016 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi. **L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento** ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, **consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.**

Anche in questo caso resta confermato che la mobilità professionale è subordinata al superamento del periodo di formazione e prova.

L'art. è stato integrato rispetto al precedente C.C.N.I. e specifica che il docente di sostegno può presentare domanda di passaggio di ruolo sempre sul sostegno pur non avendo l'abilitazione per il grado di scuola richiesto (es. docente di I grado titolare su posto di sostegno, può inoltrare domanda di passaggio di ruolo sul sostegno di II grado anche se non ha l'abilitazione per nessuna delle classi di concorso del II grado. Sono, ad esempio, i casi in cui si è avuto l'accesso al TFA sostegno con il titolo di studio per il grado richiesto in assenza di abilitazione. In questi casi, ovviamente, il docente deve essere in possesso della specializzazione su sostegno per il II grado. Attenzione: resta però confermato che, terminato il quinquennio, per poter richiedere trasferimento sulla classe di concorso - posto comune - è necessaria l'abilitazione per la classe di concorso richiesta).

È altresì utile ricordare che una volta ottenuto il passaggio di ruolo il calcolo dell'obbligo quinquennale su posto di sostegno ricomincia daccapo.

Alla nota 2 viene, inoltre, richiamato il Decreto Ministeriale sulle nuove classi di concorso in cui sono state inserite le c.d. "classi accorpate". Per cui, è possibile inoltrare domanda di passaggio di ruolo per una di esse pur non avendo l'abilitazione (es. il docente titolare sulla ex A22 - I grado - può inoltrare domanda di passaggio di ruolo per la A12 - II grado - anche se non ha il titolo per insegnare quest'ultima).

Resta confermato che per poter inoltrare domanda di passaggio bisogna aver superato l'anno di formazione e prova nel grado di titolarità al momento della domanda.

MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA (ART. 5)

L'art. 5 è stato integrato rispetto al precedente C.C.N.I. e specifica che i docenti titolari **sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria** istituiti nella scuola primaria

partecipano alle operazioni di mobilità **con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni.**

- Per l'individuazione del soprannumerario in caso di riduzione di posti del corrispondente organico nella istituzione scolastica di titolarità, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.
- I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.
- La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.
- I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

L'art. introduce le disposizioni per la mobilità e per l'individuazione dei soprannumerari dei docenti titolari sulla educazione motoria nella scuola primaria.

RESTITUZIONE AL RUOLO DI PROVENIENZA DOPO AVER OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO (ART. 7 COMMA 4)

Il personale docente **che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza nell'ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall'anno scolastico successivo.**

- La richiesta va presentata al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale **entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità;**
- La richiesta può essere prodotta **esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova.**
- Il provvedimento di restituzione è **disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all'esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità.**
- Il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

Nota bene: In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

Il comma è stato riscritto e detta le regole per richiedere e ottenere la restituzione al ruolo di provenienza dopo aver ottenuto il passaggio di ruolo. I termini di presentazione della domanda saranno indicati nella O.M. sulla mobilità.

INSEGNAMENTO CON METODO DIDATTICO-DIFFERENZIATO MONTESSORI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ART. 7 COMMA 5)

Il comma 5 dell'art. 7 riguarda esclusivamente il primo anno scolastico di attivazione dei posti per l'insegnamento con metodo didattico-differenziato Montessori nella scuola secondaria di I grado.

I docenti titolari su posto comune e di sostegno che abbiano conseguito, con esito positivo, il titolo di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, **e che abbiano effettuato almeno un anno scolastico di servizio di insegnamento nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto ministeriale n. 237/2021, possono optare, prima delle operazioni di mobilità ordinaria relative al predetto anno scolastico, per il passaggio al posto d'insegnamento con metodo didattico-differenziato Montessori nella medesima istituzione scolastica in cui è stata svolta la sperimentazione**, acquisendone la titolarità.

Tale opzione è esercitata **esclusivamente nell'ambito della stessa classe di concorso/tipo posto di titolarità (esempio: il docente titolare della classe di concorso di lettere nella scuola secondaria di I grado può optare per il corrispondente insegnamento con metodo didattico-differenziato Montessori nella scuola secondaria di I grado di titolarità).**

La disposizione di cui al presente comma si applica:

- alle cattedre costituite interamente per l'insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori;
- alle cattedre miste costituite internamente all'istituzione scolastica (ovvero composte da ore curricolari ordinarie e da ore destinate all'insegnamento con metodo didattico-differenziato Montessori);
- alle cattedre con completamento orario presso altra istituzione scolastica purché composte con contributo orario relativo al metodo didattico-differenziato Montessori.

Le disposizioni applicative delle operazioni di mobilità da e per i posti per l'insegnamento con metodo didattico-differenziato Montessori nella scuola secondaria di I grado sono definite nell'annuale ordinanza sulla mobilità.

Il comma specifica le modalità di passaggio nella stessa scuola dal posto comune o posto di sostegno all'insegnamento con metodo didattico-differenziato Montessori nella scuola secondaria di I grado.

POSTI DETRATTI ALLA MOBILITÀ (ART. 8 COMMI 2 E 2BIS)

I **commi 2 e 2bis dell'art. 8** specificano che **non sono disponibili per le operazioni di mobilità anche:**

- per ciascun anno del triennio di vigenza del presente contratto, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
- i posti di cui al precedente art. 7, comma 5, destinati ai docenti di cui alla medesima disposizione (*posti per l'insegnamento con metodo didattico-differenziato Montessori nella scuola secondaria di I grado secondo le modalità indicate*).

ALTERNANZA POSTO DISPARI (MOBILITÀ O RUOLO) PER IL TRIENNIO DI VIGENZA DEL CONTRATTO (ART. 8 COMMA 7)

- **Anno scolastico 2025/2026:** posto dispari destinato alla **mobilità**;
- **Anno scolastico 2026/2027:** posto dispari destinato alla **immissione in ruolo**;
- **Anno scolastico 2027/2028:** posto dispari destinato alla **mobilità**.

Il comma riporta l'alternanza dell'assegnazione del posto dispari alla mobilità o alle immissioni in ruolo nel triennio di vigenza del C.C.N.I.

TRASFERIMENTI PROVINCIALI DA POSTO DI SOSTEGNO A POSTO COMUNE – ALIQUOTE

I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:

- **100% posti disponibili a.s. 2025/26**
- **75% posti disponibili a.s. 2026/27**
- **50% posti disponibili a.s. 2027/28**

MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO (ART. 9)

Scuola dell'infanzia: sono specificati anche i posti ad indirizzo didattico differenziato.

Scuola primaria: sono specificati anche i posti di educazione motoria.

Nell'art. 9 sono stati aggiunti, come possibilità di sedi da indicare nella domanda di mobilità, anche i posti di indirizzo didattico differenziato ed educazione motoria.

PRECEDENZE (ART. 13) – in parte riscritte

I) **DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE**

Nelle operazioni di trasferimento e passaggio di cattedra e di ruolo, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- a) personale scolastico **non vedente** (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- b) personale **emodializzato** (art. 61 della Legge 270/82).

Tale precedenza resta immutata rispetto al C.C.N.I. precedente.

II) **PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ**

La fascia temporale per poter richiedere il rientro con precedenza nella scuola da cui si è stati trasferiti in quanto soprannumerario è ora di **10 anni** (anziché 8).

Tale precedenza è stata modificata solo nella parte relativa all'arco di tempo rispetto al quale è possibile richiedere il rientro nella scuola dove si è perso il posto, che ora è 10 anni anziché 8.

Viene comunque rimarcato l'obbligo di allegare la dichiarazione in cui risulti la continuità di servizio e la scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata e l'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento e di indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui si è stati trasferiti nell'ultimo decennio. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo decennio.

Qualora, infatti, l'interessato ometta di indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo decennio, oppure non allega la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

III) **PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

Nel contesto delle procedure dei **trasferimenti**, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico docente che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni

iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo** (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601, del decreto legislative n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia **in cui è ubicato il comune di residenza**, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale **oppure** una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale **è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.**

Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il **comune di cura**, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero **preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.**

Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), nel caso in cui nel comune o distretto sub comunale non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

Le precedenze non operano per i passaggi di cattedra e di ruolo.

Tale precedenza resta immutata rispetto al C.C.N.I. precedente.

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

La precedenza è riconosciuta alle seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni:

- A) **genitori** anche adottivi del disabile in situazione di gravità anche rivedibile o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità (anche rivedibile).

Fratelli e sorelle conviventi: Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità anche rivedibile **perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni**, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i

genitori, **anche ai fratelli o alle sorelle**, in grado di prestare e assistenza, **conviventi** di soggetto disabile in situazione di gravità.

N.B. L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità.

La precedenza opera nei trasferimenti sia **nella fase comunale** (solo tra distretti diversi dello stesso comune - città metropolitane), che **nella fase provinciale** (tra comuni diversi) e **per altra provincia**. Non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.

Tale precedenza è stata modificata rispetto al precedente C.C.N.I. solo nella parte in cui la stessa è fruita dai fratelli e dalle sorelle del disabile dettando le condizioni per poterne fruire.

In questo caso, per poterne usufruire basta che entrambi i genitori abbiano compiuto i 65 anni di età (anche in assenza di patologie). Al di sotto di questa età devono, invece, avere necessariamente patologie invalidanti

Nel precedente C.C.N.I. era prevista, invece, la "totale inabilità" di entrambi i genitori e non era presa in considerazione l'età. Resta il vincolo della convivenza con il disabile se si vuole fruire della precedenza con priorità equiparata, quindi, alla precedenza che avrebbe avuto il genitore.

B) **coniuge/parte dell'unione civile, convivente di fatto di disabile in situazione di gravità non rivedibile.**

La precedenza opera nei trasferimenti sia **nella fase comunale** (solo tra distretti diversi dello stesso comune - città metropolitane), che **nella fase provinciale** (tra comuni diversi) e **per altra provincia**. Non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.

Rispetto al precedente C.C.N.I. viene specificato che la precedenza spetta anche al convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 oltre che al coniuge/parte dell'unione civile.

C) **Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità (non rivedibile).**

La precedenza opera nei trasferimenti sia **nella fase comunale** (solo tra distretti diversi dello stesso comune - città metropolitane), che **nella fase provinciale** (tra comuni diversi) e **per altra provincia**. Non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.

N.B. La precedenza viene riconosciuta a condizione che il docente **abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.** Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all'O.M. relativa ai

trasferimenti **venga rilasciata successivamente al 1° settembre** dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

Rispetto al precedente C.C.N.I. la precedenza per assistenza al genitore disabile spetta anche nei trasferimenti per altra provincia.

Resta l'obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

- D) **Fratelli e sorelle non conviventi** del soggetto disabile in situazione di **gravità** (anche rivedibile), **alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.**

La precedenza opera nei trasferimenti sia **nella fase comunale** (solo tra distretti diversi dello stesso comune - città metropolitane), che nella fase **provinciale** (tra comuni diversi) **e per altra provincia**. Non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.

La precedenza viene riconosciuta a condizione che il docente **abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.** Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all'O.M. relativa ai trasferimenti **venga rilasciata successivamente al 1° settembre** dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità

Rispetto al precedente C.C.N.I. viene aggiunta questa precedenza che spetta al fratello e alla sorella del disabile nel caso in cui non convivano con quest'ultimo.

Sostanzialmente la differenza tra la precedenza del punto A e quella del punto D, quando si tratta di fratelli o sorelle, è la seguente:

- ***per fruire della precedenza del punto A è necessaria la convivenza con il fratello/sorella disabile da assistere, mentre per la precedenza del punto D non è necessaria la convivenza.***
- ***per la precedenza del punto D si aggiunge l'obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Tale documentazione non è, invece, richiesta per la precedenza del punto A.***

Per entrambe le precedenze (punto A e D), resta però la condizione che le stesse sono fruibili solo nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità non rivedibile perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni.

OBBLIGO PER POTER FRUIRE DELLE PRECEDENZE DEL PUNTO IV)

Per **tutte** le precedenze sopra riportate (**lettere A, B, C e D**) il docente, **oltre a dover allegare alla domanda di mobilità tutta la documentazione e le autodichiarazioni necessarie, è anche obbligato** ad esprimere come **prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ove risulti domiciliato il soggetto disabile**. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

Attenzione: L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale scolastico del domicilio**, per i comuni suddivisi in più distretti, è **sempre obbligatoria**.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Attenzione: Per i comuni composti da più distretti sub comunali sarà sufficiente esprimere il distretto sub comunale del domicilio dell'assistito prima di esprimere preferenze di altri comuni.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

La fascia temporale per poter richiedere il rientro con precedenza nel comune da cui si è stati trasferiti in quanto soprannumerario passa è di **10 anni (anziché 8)**.

Tale precedenza è stata modificata solo nella parte relativa all'arco di tempo rispetto al quale è possibile chiedere il rientro nel comune dove si è perso il posto, che ora è 10 anni anziché 8.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In grassetto si riportano le modifiche rispetto al precedente C.C.N.I.

Il personale **docente** coniuge (parte dell'unione civile) convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, ha titolo, **all'atto del trasferimento d'autorità o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale del coniuge militare**, ha la precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune o **distretto sub comunale** nel quale è stato trasferito **d'autorità** il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito **d'autorità** il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto **sub comunale**, per i comuni suddivisi in più distretti, è **sempre** obbligatoria. La mancata indicazione del comune o **distretto sub comunale** di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto **sub comunale**) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'O.M. che regola **la mobilità**.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento **d'autorità** del coniuge, possono presentare domanda di movimento **oltre i termini previsti dall'O.M. sulla mobilità** nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. **per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità**.

Si ricorda che la precedenza opera nei trasferimenti nella fase **provinciale** (tra comuni diversi) e **per altra provincia**. Non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

In grassetto si riportano le modifiche rispetto al precedente C.C.N.I.

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di **parità**, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il **distretto sub comunale**, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o **distretto sub comunale** in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto **sub comunale**) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande **previsto dall'O.M. sulla mobilità**.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

Si ricorda che la precedenza opera nei trasferimenti nella fase **provinciale** (tra comuni diversi) e **per altra provincia**. Non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale docente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017, e successive modificazioni, **ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni**.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale precedenza resta immutata rispetto al C.C.N.I. precedente.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO (ART. 13 COMMA 2)

I beneficiari delle precedenze previste **ai punti I), III), IV) e VII)** non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

- a)** l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza **di cui al punto IV** si applica solo se si è titolari **in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito**.

- b) qualora **la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito**, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto **si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.**

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicati nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione di cui al **punto IV)** in caso di assistenza al coniuge, alla parte dell'unione civile, **al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile")** purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

N.B. Per l'assistenza al genitore, invece, la certificazione deve essere non rivedibile.

Per **gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di parità** tale esclusione **va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.** Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

- c) Il personale beneficiario delle precedenza di **cui ai punti III), IV) e VII)** non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente, le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

NB:

- ***Le precedenza sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria, ma non ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento.***
- ***Il personale beneficiario delle precedenza è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenza.***

Rispetto al precedente articolo è stato aggiunto il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 per la precedenza relativa all'assistenza al coniuge/parte dell'unione civile.

TRATTAMENTO DEI DOCENTI NELLE SCUOLE DIMENSIONATE (ART. 18)

1. INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE SOPRANNUMERARIO

A) Unificazione di due o più istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui due o più istituzioni vengano accorpate per costituire una nuova istituzione scolastica, con conseguente costituzione di un unico organico, tutti i docenti titolari nell'anno scolastico precedente il dimensionamento, distinti per grado/tipologia di posto/classe di concorso, confluiscono in un'unica graduatoria ai fini della individuazione del perdente posto determinato per l'anno da cui decorre il dimensionamento. Il personale non perdente posto acquisisce la titolarità nel nuovo istituto (mantenendo il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità); per l'assegnazione alle sedi/plessi che costituiscono il nuovo istituto, è fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5 dell'art. 3.

La procedura è la medesima sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice, sia nel caso in cui una delle istituzioni oggetto di dimensionamento mantenga il codice meccanografico precedente.

B) Accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio provenienti da una precedente scuola autonoma e che confluiscono in una diversa istituzione scolastica.

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi/sedi/indirizzo di studio confluiscono in altra istituzione scolastica già esistente, determinando la costituzione di una nuova istituzione scolastica, tutti i docenti assegnati nell'anno scolastico precedente il dimensionamento nei plessi/sedi medesimi possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza.

I docenti assegnati nell'anno scolastico precedente su più sedi o più indirizzi di studio possono esercitare l'opzione nella sede/indirizzo dove svolgono servizio per l'intero orario settimanale o in una quota pari o superiore al 50% dell'orario stesso. L'ufficio competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità procede ad assegnare la titolarità dei docenti nella istituzione scolastica che a seguito di dimensionamento ha acquisito la sede/indirizzo di opzione.

Ai fini dell'individuazione del soprannumerario, in ciascuna scuola di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti optanti per tale istituzione scolastica (che mantengono il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità) nonché tutti i docenti già titolari nell'istituzione scolastica medesima nel caso questa abbia conservato totalmente la precedente composizione.

La procedura è la medesima sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice a tutte le istituzioni scolastiche derivanti dal dimensionamento, sia nel caso in cui una o più istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento mantenga o mantengano il codice meccanografico precedente.

I docenti in servizio nel plesso/sede/indirizzo di studio confluito in altra istituzione scolastica che non esercitano l'opzione rimangono a far parte dell'organico di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora la istituzione scolastica di titolarità risulti soppressa per effetto del dimensionamento. In quest'ultimo caso usufruiscono, a domanda, della precedenza prevista all'articolo 13, punto II), per il rientro in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.

C) Cessazione del funzionamento conseguente a chiusura per soppressione di una istituzione scolastica e attribuzione delle relative classi ad altre istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui si determini la cessazione del funzionamento di un istituto e l'attribuzione delle classi a più istituti dello stesso grado, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L'ufficio scolastico competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, distinta per grado/tipologia di posto/classe di concorso, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.

I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati sui posti delle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa (mantenendo nella sede di nuova titolarità il punteggio di continuità già maturato presso la scuola di precedente titolarità).

I docenti delle istituzioni scolastiche non sopresse e/o gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto all'articolo 13, punto II).

Tale articolo è stato riscritto rispetto al precedente C.C.N.I.

MOBILITÀ DA E PER LE PROVINCE STATALI DI NUOVA ISTITUZIONE (ART. 18 BIS)

Fatto salvo il diverso caso previsto dall'art. 3, comma 6, i trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto delle aree territoriali territoriale e amministrativo di competenza, per effetto dell'istituzione di nuove province statali, sono disciplinati con i criteri di seguito definiti. Per consentire l'eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l'ordine e con le priorità previste nei successivi commi. In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del presente C.C.N.I..

A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma nei **10 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti dopo i trasferimenti in ambito provinciale secondo quanto disposto nel punto H-bis dell'Allegato 1 del presente C.C.N.I.** e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.

B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente C.C.N.I. fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).

C) Il personale trasferito d'ufficio nel **decennio** antecedente al presente C.C.N.I. in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall'art. 13, comma I, punto II e V del presente C.C.N.I..

Tale articolo è stato modificato rispetto al precedente C.C.N.I. nella parte relativa al periodo nel quale sono possibili i trasferimenti, che da 8 anni è elevato a 10.

Inoltre, è stato meglio specificata la fase della mobilità dei trasferimenti a domanda del punto A), che sono disposti nella seconda fase lettera H-bis.

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA (ART. 19)

Rispetto all'art. 19 del precedente C.C.N.I. viene aggiunto che l'individuazione dei soprannumerari viene effettuata **anche** nei confronti dei docenti titolari sui posti **di educazione motoria e su posti ad indirizzo didattico differenziato** e che nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese, **educazione motoria**).

In tale articolo sono aggiunti i posti ad indirizzo didattico differenziato e di educazione motoria.

TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA (ART. 20)

L'art. 20 del precedente C.C.N.I. viene integrato con quanto segue (comma 18):

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto **in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale**, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'art.10 del presente contratto, **il trasferimento viene disposto con priorità - nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.**

In tale articolo, all'ultimo comma, viene aggiunta la possibilità per il docente perdente posto di una sede di CTP di occupare, con priorità rispetto ai movimenti volontari, un'altra sede dello stesso CTP anche se è situata in un comune diverso.

TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO (ART. 22 COMMA 8 BIS)

L'art. 22 del precedente C.C.N.I. viene integrato con quanto segue:

I docenti titolari nei centri di istruzione degli adulti individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o ad altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni vicini, quale sede di provenienza dei predetti docenti, è quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'art.10 del presente contratto, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversità. (**comma 8-bis**).

Nel periodo "Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità **(1)**. In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune vicino sulla base dell'apposita tabella di viciniorità **(1)** all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1."

La nota 1 è stata integrata come segue (La novità è in grassetto): (1) l'assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d'ufficio ottenuto nel comune di titolarità o in un comune vicino o della provincia, avviene secondo l'ordine di viciniorità in base all'ordine del Bollettino Ufficiale.

Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità, e poi sui distretti vicini compresi nel comune di titolarità secondo l'ordine del Bollettino.

L'aggiunta riguarda i docenti perdenti posto titolari nei CPIA e in più le modalità di come avviene il trattamento d'ufficio dei perdenti posto nelle città in cui i comuni comprendono più distretti (città metropolitane).

DISPOSIZIONI GENERALI PER POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE NONCHÉ PER I POSTI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (ART. 23)

L'art. 23 del precedente C.C.N.I., con riferimento al calcolo del quinquennio sui posti di sostegno, viene integrato con quanto segue (**comma 8**):

Ai fini del computo del quinquennio è calcolato, altresì:

- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.

Viene poi specificato, al **comma 10**, che, terminato il quinquennio, è possibile chiedere **trasferimento su posto comune solo se in possesso di abilitazione**.

L'aggiunta riguarda il calcolo dei 5 anni di titolarità sul sostegno che si rendono necessari prima di poter chiedere il trasferimento o passaggio sui posti comuni.

Viene specificato che ai fini del calcolo del quinquennio, oltre all'anno di retrodatazione giuridica senza nomina, vale altresì:

- *l'anno a tempo determinato in cui si è svolto l'anno di formazione e prova - GPS I fascia - (che, come da norma di legge diventa un anno di ruolo a tutti gli effetti perché con retrodatazione giuridica e con un servizio di almeno 180 giorni);*
- *l'anno eventualmente svolto con art. 47 del C.C.N.L. 2019/21.*

Per quest'ultimo è utile, però, fare una precisazione: dal momento che il C.C.N.I. precisa che l'art. 47 è valido solo se la supplenza è prestata "su posto di sostegno", viene da sé che tale anno è considerato valido ai fini del quinquennio solo se il docente abbia prestato la supplenza su sostegno in altro grado di scuola (es. il docente di ruolo sul sostegno nella scuola dell'infanzia ha svolto la supplenza con art. 47 su sostegno della scuola primaria). È, infatti, vietata la supplenza con art. 47 nella stessa tipologia di posto di titolarità (per cui non è possibile, per esempio, per il docente di ruolo su sostegno nella scuola dell'infanzia svolgere la supplenza a tempo determinato - art. 47- su posto di sostegno sempre nella scuola dell'infanzia).

OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 50)

1. Gli Uffici e le istituzioni scolastiche svolgono le attività di trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive

modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

In particolare, osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

- a) comunicazione dei dati personali;
- b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Gli Uffici raccomandano alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie dei docenti perdenti posto.

2. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, le parti concordano che sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle OO.SS. gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nelle date previste per la pubblicazione dei movimenti dalle OO.MM. sulla mobilità. Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tale articolo è stato aggiunto.

LE FASI DELLA MOBILITÀ

ALLEGATO 1- ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

In grassetto si riportano le modifiche rispetto al precedente C.C.N.I.

1. Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate.
2. Assegnazione delta scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo.
3. Assegnazione alle scuole carcerarie di cui all'articolo 25, comma 3, del presente contratto.
4. Assegnazione della sede, su richiesta del MIM, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 3, comma 3, **primo periodo**), **nonché alle lavoratrici vittime di violenza (art.3, comma 3, secondo periodo)**.
5. Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4
6. Rettifica di titolarità per i docenti cui all'art. 3, comma 7.

EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE

Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all'interno del comune del centro territoriale di titolarità.

In questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

In grassetto si riportano le modifiche rispetto al precedente C.C.N.I.

A) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità (0);
trasferimenti dei docenti soprannumerari su organico CTP anche tra comuni diversi della medesima provincia;

A1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto [*non vedenti ed emodializzati*], indipendentemente dal comune o provincia di provenienza (sono compresi i trasferimenti interprovinciali);

B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo **decennio** in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art 13 del presente contratto; trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 18, comma 1, lettera A), nonché trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 18, lettera C);

C) per la sola scuola secondaria di II grado, trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al comma 1, punto III 1), 2) [*art. 21 legge 104/92 e grave patologia*] (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) [*art. 33 comma 6 legge 104/92*] del presente contratto.

D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori, **o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma** [*fratelli/sorelle conviventi*], di disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;

D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto IV dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/**convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76**, limitatamente ai comuni con più distretti.

D3) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;

D4) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, punto IV), lettera D) del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti;

E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 14 *[almeno tre anni nelle scuole ospedaliere o penitenziarie]* successivamente al comma 15 *[almeno tre anni nei CPIA]* dell'art. 23 del presente contratto;

E1) trasferimenti a domanda **nel comune** (3);

F) trasferimenti d'ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda;

G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo **decennio** in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V), dell'art. 13 del presente contratto.

2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo **decennio** per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

(0) Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto, non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.

(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo domanda.

3) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

*4) In questo stesso punto dell'ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel **decennio** nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico*

successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.

*5) per i docenti di scuola primaria o dell'infanzia trasferiti nell'ultimo **decennio** in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso della scuola dell'infanzia di precedente titolarità.*

EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE

In grassetto si riportano le modifiche rispetto al precedente C.C.N.I.

1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente e, per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter [*trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza*], essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote: **100% posti disponibili a.s. 2025/26, 75% posti disponibili a.s. 2026/27, 50% posti disponibili a.s. 2027/28.**

In questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda; **trasferimenti a domanda condizionata;**

B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae di cui al comma 1, punto III) [art. 21 legge 104/92; grave patologia; art. 33 comma 6 legge 104/92] dell'art. 13 del presente contratto;

C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae di cui al comma 1, punto IV) de l'art. 13 del presente contratto per i genitori o **i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma** [*fratelli/sorelle conviventi*], di disabile, nella provincia di titolarità;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/**convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76;**

D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile nella provincia di titolarità;

D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e

sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1 lettera D) del presente contratto, nella provincia di titolarità;

E) domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 14 dell'art. 23 del presente contratto [*almeno tre anni nelle scuole ospedaliere o penitenziari*]

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 15 dell'art. 23 del presente contratto [*almeno tre anni nei CPIA*].

E2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto VI) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità [*docente il cui coniuge è stato trasferito d'autorità*].

E3) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VII) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità [*mandato amministrativo o consigliere di parità*].

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia.

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

H) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;

H-bis) trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all'articolo 18 bis, del presente contratto [*province di nuova istituzione*];

H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, tra i trasferimenti nell'ambito delle operazioni della II Fase di cui alle lettere B), C), D), **D1), D2)** E), E1) E2), E3) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa, ovvero sulle cattedre curriculari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per le scuole dello stesso comune.

2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli.

Per il trasferimento d'ufficio, il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE

In grassetto si riportano le modifiche rispetto al precedente C.C.N.I.

1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.

Le operazioni in questione sono effettuate nell'ordine sottoindicato:

I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all'articolo 8 delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:

- a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto [*non vedenti ed emodializzati*];
- b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto [*non vedenti ed emodializzati*];
- c) passaggi di cattedra dei docenti titolari da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;
- d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;
- e) passaggi di cattedra dei docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso diversa da quella di titolarità per la quale sono forniti dell'abilitazione;
- f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;
- g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;
- h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 8.

- i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto III) dell'art. 13 del presente contratto [*art. 21 L. 104/92, grave patologia, art. 33 c. 6 Legge 104/92*];

l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) de l'art. 13 del presente contratto **per i genitori del disabile o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma** [*fratelli/sorelle conviventi*];

m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) de l'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/**convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76**;

m1) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile;

m2) trasferimenti interprovinciali, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, punto 1), lettera D);

n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza. di cui al comma 1, punto VI) dell'art. 13 del presente contratto [*docente coniuge di militare trasferito d'autorità*];

o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al comma 1, punto VII dell'art. 13 del presente contratto [*mandato amministrativo o consiglieri di parità*];

p) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al comma 1, punto VIII dell'art. 13 del presente contratto [*rientro dall'aspettativa sindacale*];

q) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15 del presente contratto [*almeno tre anni nelle scuole ospedaliere o penitenziari e almeno tre anni nei CPIA*].

r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

II) Le operazioni sottoelencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla III fase e disponibili dopo le operazioni di cui al precedente punto I) del presente comma, secondo l'ordine delle operazioni riportato:

a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;

b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;

c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.

d) qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità

territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

4. In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO (RUOLO-PRE RUOLO-DIVERSO RUOLO)

Viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo per la graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del perdente posto (e mobilità d'ufficio).

Il calcolo cambia nell'arco del triennio di vigenza del C.C.N.I.:

- Per l'anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.
- Per l'anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.
- Per l'anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.

Ciò, quindi, implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo **per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.**

ATTENZIONE: TALE CALCOLO SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE A CHI HA SVOLTO IL SERVIZIO PRE-RUOLO NEL RUOLO DI ATTUALE TITOLARITÀ.

Esempio: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno).

Tale calcolo vale anche per il punteggio aggiuntivo riferito ad ogni anno di pre-ruolo **effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole purché svolto nel medesimo ruolo di attuale titolarità.**

Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, il punteggio varierà a seconda dell'ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente.

Vengono così modificate su questo punto sia la "Premessa" alla tabella di valutazione del servizio che la nota 4 della medesima tabella.

In sintesi, ecco cosa rimane invariato e cosa cambia:

- **Nei trasferimenti e passaggi di cattedra o ruolo (mobilità a domanda):**

- ✓ Il servizio **di ruolo svolto nel ruolo di appartenenza** al momento della domanda (escluso l'anno in corso);
- ✓ Il servizio **pre-ruolo** (indipendentemente dal grado o ruolo in cui il servizio è stato prestato);
- ✓ Il servizio svolto in un **diverso ruolo** (indipendentemente dal grado o ruolo in cui il servizio è stato prestato)

continuano a valere **tutti 6 pp.** per ogni anno prestato (con il relativo raddoppio per il sostegno).

Pertanto, nulla è innovato rispetto al precedente C.C.N.I.

- **Nella graduatoria interna di istituto e mobilità d'ufficio:**

SERVIZIO DI RUOLO SVOLTO NEL RUOLO DI APPARTENENZA

- ✓ Il servizio **di ruolo** svolto nel ruolo di appartenenza (escluso l'anno in corso)

continua a valere sempre **6 pp.** per ogni anno prestato (con il relativo raddoppio per il sostegno).

SERVIZIO DI PRE - RUOLO SVOLTO NEL RUOLO DI APPARTENENZA

(es. docente titolare nella scuola primaria posto comune o sostegno con servizio pre-ruolo svolto nella scuola primaria posto comune e/o sostegno).

In questo caso il calcolo cambierà nel triennio di vigenza del C.C.N.I.:

- per il 2025/2026 vengono assegnati 4 punti per ogni anno di pre-ruolo prestato;
- per il 2026/2027 vengono assegnati 5 punti per ogni anno di pre-ruolo prestato;
- per il 2027/2028 vengono assegnati 6 punti per ogni anno di pre-ruolo prestato.

con il relativo raddoppio per il sostegno se titolare su sostegno.

SERVIZIO DI PRE - RUOLO SVOLTO IN RUOLO DIVERSO DA QUELLO APPARTENENZA + SERVIZIO DI RUOLO SVOLTO IN UN DIVERSO RUOLO

In questo caso il calcolo del servizio di pre-ruolo o svolto in un diverso ruolo rispetto a quello di attuale titolarità cambia a seconda del grado di scuola in cui è attualmente titolare il docente al momento della valutazione dei servizi.

Ecco i diversi casi:

Per il docente attualmente titolare nella scuola della infanzia:

- ✓ il servizio di **pre-ruolo e/o in un diverso ruolo** svolto nella **scuola primaria** è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
- ✓ il servizio di **pre-ruolo e/o in un diverso ruolo** svolto nella scuola **di I e/o II grado** è, invece, valutato **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.**

Per il docente attualmente titolare nella scuola primaria:

- ✓ il servizio di **pre-ruolo e/o in un diverso ruolo** svolto nella **scuola dell'infanzia** è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
- ✓ il servizio di **pre-ruolo e/o in un diverso ruolo** svolto nella scuola **di I e/o II grado** è, invece, valutato **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.**

Per il docente attualmente titolare nella scuola di I grado:

- ✓ il servizio di **pre-ruolo e/o in un diverso ruolo** svolto nella scuola di **II grado** è valutato **sempre 3 pp.** per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
- ✓ il servizio **di pre-ruolo e/o in un diverso ruolo** svolto nella scuola dell'**infanzia e/o primaria** è, invece, valutato **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.**

Per il docente attualmente titolare nella scuola di II grado:

- ✓ il servizio di **pre-ruolo e/o in un diverso ruolo** svolto nella scuola di **I grado** è valutato **sempre 3 pp.** per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
- ✓ il servizio **pre-ruolo e/o in un diverso ruolo** svolto nella scuola dell'**infanzia e/o primaria** è, invece, valutato **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.**

con il relativo raddoppio per il sostegno.

Di seguito qualche esempio di valutazione del punteggio alla luce delle novità introdotte dal C.C.N.I.

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE CON:

- ✓ **10 ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO NELLA PRIMARIA** (escluso l'anno in corso)
- ✓ **6 ANNI DI PRE-RUOLO TUTTO SVOLTO NELLA PRIMARIA** (posto comune e/o sostegno)
- ✓ **2 ANNI DI RUOLO SVOLTI NELL'INFANZIA.**

• Nel trasferimento o nel passaggio:

- ✓ 10 anni di ruolo primaria x 6 = 60 pp.
- ✓ 6 anni di pre-ruolo primaria x 6 = 36 pp.
- ✓ 2 anni di diverso ruolo nell'infanzia x 6 = 12 pp.

Totale punteggio del servizio 108 pp. (il punteggio non cambia rispetto a quanto prevedeva il precedente C.C.N.I.).

• Nella graduatoria interna di istituto e per il punteggio nella mobilità d'ufficio per il 2025/26:

- ✓ 10 anni di ruolo primaria x 6 = 60 pp.
- ✓ 6 anni di pre-ruolo primaria x 4 = 24 pp. (per il 2025/26 il calcolo è, infatti, **4 pp. per ogni anno prestato**).

- ✓ 2 anni di diverso ruolo nell'infanzia x 3 = 6 pp.

Totale punteggio del servizio 90 pp.

N.B. Con il precedente C.C.N.I. il punteggio dei 6 anni di pre-ruolo sarebbe stato di 16 pp. anziché di 24 pp. (in questo caso, infatti, il punteggio del pre-ruolo sarebbe stato calcolato 4 punti X i primi 3 anni e 2 punti per i successivi).

Come cambierà il punteggio pre-ruolo nella graduatoria di istituto nel triennio:

Nelle **graduatorie di istituto** alla stessa docente il punteggio di pre-ruolo **sarà ricalcolato**: per il 2026/27, 5 pp. per ogni anno; per il 2027/28, 6 pp. per ogni anno.

Per cui, per i 6 anni di pre-ruolo alla scuola primaria si determinerà un punteggio di:

- ✓ 24 pp. nel 2025/26;
- ✓ 30 pp. nel 2026/27;
- ✓ 36 pp. nel 2027/28.

Attenzione: se la docente **nel corso del triennio otterrà un passaggio di ruolo, per esempio alla infanzia**, perderà ovviamente il beneficio di tale calcolo perché, dall'anno del passaggio, il servizio di pre-ruolo risulterà effettuato in un diverso ruolo rispetto a quello ottenuto con il passaggio (in questo caso 3 pp. per ogni anno di pre-ruolo prestato nella primaria).

Ma riportiamo lo stesso esempio con una docente sempre titolare nella scuola primaria ma che ha svolto i 6 anni di pre-ruolo nella scuola dell'infanzia anziché nella scuola primaria come la collega precedente.

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE CON:

- ✓ **10 ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO NELLA PRIMARIA** (escluso l'anno in corso)
- ✓ **6 ANNI DI PRE-RUOLO TUTTO SVOLTO NELLA INFANZIA** (posto comune e/o sostegno)
- ✓ **2 ANNI DI RUOLO SVOLTI NELL'INFANZIA.**

• **Nel trasferimento o nel passaggio:**

- ✓ 10 anni di ruolo primaria x 6 = 60 pp.
- ✓ 6 anni di pre-ruolo infanzia x 6 = 36 pp.
- ✓ 2 anni di diverso ruolo nella infanzia x 6 = 12 pp.

Totale punteggio del servizio 108 pp. (il punteggio non cambia rispetto a quanto prevedeva il C.C.N.I. precedente).

Nella graduatoria interna di istituto e per il punteggio nella mobilità d'ufficio per il 2025/26:

- ✓ 10 anni di ruolo primaria x 6= 60 pp.
- ✓ 6 anni di pre-ruolo infanzia x 3= 18 pp. (in questo caso il servizio di **pre-ruolo svolto nella infanzia**, anziché nel ruolo di appartenenza, viene valutato **3 pp.** per ogni anno di servizio prestato indipendentemente dagli anni prestati).
- ✓ 2 anni di diverso ruolo nell'infanzia x 3= 6 pp.

Totale punteggio del servizio 84 pp.

C'è da evidenziare che in questo caso a tale docente il punteggio assegnato al servizio pre- ruolo non cambierà nel 2026/27 e nel 2027/28

come per la collega precedente, a meno che non otterrà il passaggio di ruolo all'infanzia (in questo caso il punteggio pre-ruolo svolto nell'infanzia, che coinciderà con il ruolo ottenuto con il passaggio, si valuterà secondo i nuovi calcoli introdotti dal C.C.N.I.).

Per cui, le due docenti, **entrambe titolari nella scuola primaria**, avranno una valutazione diversa del punteggio pre-ruolo nel corso del triennio:

La docente che ha svolto **il servizio pre-ruolo nella scuola primaria (di attuale titolarità)** si troverà, infatti, **rispetto alla collega che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola della infanzia (ruolo diverso rispetto a quello di titolarità)** con:

- **6 pp. in più di servizio pre-ruolo nel 2025/26 (tot. 24 pp. rispetto ai 18 pp. della collega);**
- **12 pp. in più nel 2026/27 (tot. 30 pp. rispetto ai 18 pp. della collega);**
- **18 pp. in più nel 2027/28 (tot. 36 pp. rispetto ai 18 pp. della collega).**

Attenzione!

Se poi il servizio di pre-ruolo è stato svolto nella scuola di I e/o II grado e ora si è di ruolo nella scuola dell'infanzia e/o primaria (e viceversa) il punteggio cambia ulteriormente nella graduatoria interna di istituto.

Prendiamo come esempio sempre la docente della scuola primaria.

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE CON:

- ✓ **10 ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO NELLA PRIMARIA** (escluso l'anno in corso)
- ✓ **6 ANNI DI PRE-RUOLO TUTTO SVOLTO NELLA SECONDARIA DI I GRADO** (posto comune e/o sostegno)
- ✓ **2 ANNI DI RUOLO SVOLTI NELL'INFANZIA.**

• Nel trasferimento o nel passaggio:

- ✓ 10 anni di ruolo primaria x 6 = 60 pp.
- ✓ 6 anni di pre-ruolo nella scuola di I grado x 6 = 36 pp.
- ✓ 2 anni di diverso ruolo nella infanzia x 6 = 12 pp.

Totale punteggio del servizio 108 pp. (il punteggio non cambia rispetto a quanto prevedeva il C.C.N.I. precedente).

• Nella graduatoria interna di istituto e per il punteggio nella mobilità d'ufficio per il 2025/26:

- ✓ 10 anni di ruolo primaria x 6 = 60 pp.
- ✓ 6 anni di pre-ruolo nella scuola di I grado = 16 pp. (in questo caso il servizio di **pre-ruolo nel I e/o II grado** per i docenti di ruolo nella infanzia o nella primaria - e viceversa - è calcolato **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi**).
- ✓ 2 anni di diverso ruolo nella infanzia x 3 = 6 pp.

Totale 82 pp.

Anche in questo caso il punteggio del pre-ruolo non cambierà per gli anni successivi, a meno che la docente non otterrà un passaggio di ruolo nella scuola di I grado (in questo caso il punteggio pre-ruolo svolto nel I grado, che coinciderà con il ruolo ottenuto con il passaggio, si valuterà secondo i nuovi calcoli introdotti dal C.C.N.I.).

Non c'è dubbio che una tale novità andrà inevitabilmente a sconvolgere le posizioni finora ottenute dai docenti nelle graduatorie interne di istituto. Sconvolgimento che diventa ancora più accentuato per chi ha svolto il servizio pre-ruolo nel ruolo di attuale titolarità ed otterrà un passaggio di ruolo nel triennio di vigenza del CCNI (in quest'ultimo caso, infatti, il servizio di pre-ruolo già valutato per intero, subirà un ulteriore calcolo).

C'è anche da evidenziare che l'assegnazione del punteggio per intero al servizio pre-ruolo, solo se questo è stato prestato nel ruolo di attuale titolarità, è perfino contrario alla valutazione che si effettua per il riconoscimento degli anni di pre-ruolo riconosciuti o riconoscibili nella ricostruzione di carriera (per il docente

titolare della scuola primaria non fa, infatti, nessuna differenza se tale servizio sia stato svolto, per esempio, nella scuola primaria o in quella dell'infanzia).

Inoltre, assegnare un punteggio differente per ogni anno scolastico nel corso del triennio solo a chi ha svolto il servizio di pre-ruolo nel ruolo di attuale appartenenza, crea un divario senza precedenti rispetto a chi non lo ha svolto nel ruolo di appartenenza, penalizzando così chi, negli anni, ha scelto (o è stato costretto) ad accettare incarichi di supplenza anche in altri ordini di scuola o gradi diversi rispetto a quello di titolarità.

Continua, quindi, a venire meno il principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, più volte espresso dalla Corte e da singole sentenze, che nel CCNI sulla mobilità trova, se vogliamo, un divario ancora maggiore, creando discriminazioni tra docenti titolari nello stesso grado o ruolo.

In ultimo, c'è da considerare l'impegno che attende le segreterie scolastiche che ogni anno, nel triennio di vigenza del C.C.N.I., dovranno riformulare il calcolo del servizio di pre-ruolo per chi lo ha svolto nel ruolo di attuale titolarità o otterrà successivamente un passaggio di ruolo.

PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ

Per il servizio di ruolo prestato **senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici** nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica:

PUNTI 12

Per **ogni ulteriore anno di servizio**:

- entro il quinquennio: **5 punti**
- oltre il quinquennio: **6 punti**

È stato elevato il punteggio per la continuità svolto nella stessa scuola.

Nel precedente C.C.N.I., infatti, il punteggio relativo al triennio di continuità era di 6 pp. e ora è di 12 pp. Mentre, quello relativo al quinquennio era di 2 pp. per ogni anno prestato e ora è di 5 pp.; quello oltre il quinquennio era di 3 pp. e ora è di 6 pp. per ogni anno prestato.

Resta sempre intatta la differenza di calcolo tra la mobilità a domanda e quella relativa alle graduatorie interne di istituto e mobilità d'ufficio:

- *nei trasferimenti e nei passaggi di cattedra e di ruolo bisogna aver maturato almeno un triennio nella stessa scuola (escluso l'anno in corso) affinché si possa avere riconosciuto il minimo punteggio per la continuità di servizio (ora 12 pp.). Il punteggio, quindi, per essere attribuito, vale dal quarto anno (concluso il triennio). Poi, per il quarto e quinto anno sono aggiunti rispettivamente 5 pp., mentre dal sesto anno in poi si aggiungono 6 pp. per ogni anno prestato.*

- *ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, invece, si prescinde dal triennio. Ciò vuol dire che per ogni anno di servizio prestato (quindi dal primo anno escluso quello in corso) nella stessa scuola sono assegnati 5 pp. per ogni anno prestato entro il quinquennio, e 6 pp. per ogni anno prestato dal sesto anno in poi.*

ESIGENZE DI FAMIGLIA

- a) per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/**convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76** ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli. Punti 6.
- b) per ogni figlio inferiori a 6 anni. **Punti 6.**
- c) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro. **Punti 4.**
- d) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, **esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a. b e c della nota sub 9.** Punti 6.

Rispetto al precedente C.C.N.I. è stato elevato il punteggio per i figli fino ai 6 anni (6 pp. anziché 4) e quello per i figli con età superiore ai 6 ma inferiore ai 18 (4 pp. anziché 3).

Laddove è previsto il ricongiungimento al coniuge è incluso anche il convivente di fatto previsto dalla legge 76/2016.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Di seguito le novità introdotte dal nuovo C.C.N.I.:

LETTERA I)

I) Ai docenti tutor e ai docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023:

per la mobilità volontaria:

- per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica

PUNTI 3

Nota 18: Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Nota 18-bis: Il punteggio è attribuito una sola volta. Ai fini del calcolo del triennio va considerato il servizio prestato senza soluzione di continuità nella medesima istituzione scolastica e nella medesima figura professionale.

Rispetto al C.C.N.I. precedente vengono attribuiti 3 pp., esclusivamente nei trasferimenti, a chi ha svolto il ruolo di tutor per almeno un triennio nella stessa scuola. Il punteggio, quindi, per essere attribuito, vale dal quarto anno (concluso il triennio).

Il punteggio si attribuisce una sola volta e comunque concorre al raggiungimento dei 10 pp., che nei trasferimenti rappresentano il massimo del punteggio assegnabile ai titoli posseduti (a cui si aggiungono max 12 pp. per il superamento di un pubblico concorso e max 3 pp. per aver svolto gli esami di stato nel periodo 98/99 fino al 2000/01, 1 punto per ogni anno). Per cui, nei trasferimenti, chi ha già raggiunto i 10 punti non potrà far valere tale ulteriore punteggio.

LETTERA L

L) per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso:

PUNTI 3

Nota 18: Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Nota 19: Tale punteggio è utile ai fini delle operazioni di mobilità volontaria e d'ufficio, delle utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie interne d'istituto (art. 10, comma 5, decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159).

Si precisa che il docente non può più fruire di tale punteggio aggiuntivo nel caso in cui ottenga la mobilità.

Nota 20: Rientrano nell'applicazione di tale misura i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio o che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.

Rispetto al precedente C.C.N.I. vengono attribuiti 3 pp., nei trasferimenti, nei passaggi e nelle graduatorie interne di istituto (pertanto, utili anche nelle utilizzazioni), a chi ha prestato, a decorrere dall'a.s. 2023/24, senza soluzione di continuità per tre anni scolastici, servizio nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono (è escluso l'anno in corso).

Il punteggio, quindi, per essere attribuito, vale dal quarto anno (concluso il triennio) e si perde se si ottiene successivamente mobilità. Il punteggio lo può far valutare anche il docente soprannumerario.

Tale punteggio concorre al raggiungimento dei 10 pp., che nei trasferimenti e nelle graduatorie interne di istituto rappresentano il massimo del punteggio assegnabile per i titoli posseduti (a cui si aggiungono, ricordiamo, max 12 pp. per il superamento di un pubblico concorso e max 3 pp. per aver svolto gli esami di stato nel periodo 98/99 fino al 2000/01, 1 punto per ogni anno). Per quanto riguarda, invece, i passaggi di cattedra o ruolo tale limite non c'è. Per cui, nei trasferimenti e nelle graduatorie interne di istituto, chi ha già raggiunto i 10 punti non potrà far valere tale ulteriore punteggio, mentre lo potrà far valere nella mobilità professionale anche oltre i 10 pp.

Per le lettere N) e O)

CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica: è stato specificato che sono validi gli attestati rilasciati esclusivamente da strutture universitarie.

LE NOSTRE SEDI

Dove siamo - UILSCUOLA